



GAL "Colli Esini San Vicino"
PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020
approvato con Decreto del Dirigente del Servizio Ambiente Agricoltura
della Regione Marche n. 76 del 14 novembre 2016

Bando Misura 19.2.4.1 Investimenti materiali ed immateriali - Sostegno ad investimenti "smart" nelle aziende agricole.
(Approvato dal CdA nella seduta del 18.12.2018)

Obiettivi:

- Sostenere un'azione di potenziamento, con modalità innovative, sostenibili, smart, del sistema produttivo locale attraverso lo sviluppo di nuove economie basate sulla contaminazione tra cultura e manifattura, sulla creatività, sull'innovazione sociale, sulla valorizzazione in chiave innovativa delle produzioni caratterizzanti il territorio, grazie al sostegno ad investimenti innovativi nelle imprese agricole, con particolare riferimento al settore dell'agricoltura biologica ed a prodotti di particolare qualità o valore culturale e storico, nell'ambito di iniziative di valorizzazione di specifici ambiti territoriali e di sinergia tra settore pubblico ed agricoltori;
- Sostenere le forme di aggregazione tra Comuni, nell'ambito della implementazione dello strumento PIL, per dar luogo ad una maggiore efficacia alle politiche per il miglioramento della qualità della vita, alla qualità ed innovatività dei servizi, alla rigenerazione urbana, in quanto la misura di sostegno agli investimenti nel settore agricolo sarà attivata in ambito PIL, coerentemente con il tema catalizzatore del PIL di riferimento, e in relazione a **progetti** di respiro territoriale che coinvolgono Enti locali associati.

Strategia di aggregazione: Piani integrati Locali.

Destinatari del bando: micro-imprese agricole singole o associate (che impiegano non più di 0,5 ULA a fine investimento), siano esse persone fisiche o giuridiche. Le imprese beneficiarie devono aver sottoscritto accordi di collaborazione o protocolli di intesa con gli Enti pubblici coinvolti nel PIL/progetto d'area di riferimento, relativamente a specifiche attività e funzioni da svolgere coerenti con la tematica del Progetto integrato.

Dotazione finanziaria assegnata: € 400.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande: 19 marzo 2019 ~ ore 13,00

Responsabile di misura: Ing. Luca Piermattei

N.B. IL BANDO VIENE PUBBLICATO CON RISERVA SINO ALLA APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE MODIFICHE DELLA SCHEDA DI MISURA DA PARTE DELLA REGIONE MARCHE



Unione Europea / Regione Marche
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
INIZIATIVA DI SVILUPPO RURALE



Sommario

PREMESSA	4
1. DEFINIZIONI	4
2. OBIETTIVI E FINALITÀ	5
3. AMBITO TERRITORIALE	6
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	6
5. DESCRIZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO	6
5.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO	6
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	6
5.1.2 <i>Requisiti dell'impresa</i>	6
5.1.3 <i>Requisiti del progetto</i>	7
5.2 TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO	8
5.2.1 <i>Aiuto agli investimenti</i>	8
5.3 SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI	10
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	10
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	10
5.4 IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO	11
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	11
5.5 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	11
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	11
5.5.2 <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	13
6. FASE DI AMMISSIBILITÀ	13
6.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	13
6.1.1 <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	13
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	13
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	14
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	15
6.2 ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	16
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	16
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	17
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	17
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	17
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	17
7. FASE DI REALIZZAZIONE E PAGAMENTO	18
7.1 VARIAZIONI PROGETTUALI	18
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	18
7.1.2 <i>Documentazione da allegare alla variante</i>	19
7.1.3 <i>Istruttoria delle domande</i>	19
7.2 ADEGUAMENTI TECNICI E MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI.....	19
7.3 DOMANDA DI PAGAMENTO DELL'ANTICIPO	20
7.3.1 <i>Presentazione delle domande</i>	20
7.3.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	20
7.4 DOMANDA DI PAGAMENTO DI SALDO.....	20
7.4.1 <i>Presentazione delle domande</i>	20
7.4.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	22
7.4.3 <i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori</i>	22
7.5 IMPEGNI DEI BENEFICIARI	22

7.5.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità	23
7.6 CONTROLLI E SANZIONI	24
7.7 RICHIESTE DI RIESAME E PRESENTAZIONE DI RICORSI	24
7.8 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ	24

Allegati

- Allegato 1 - Tabella delle produzioni standard (PS) 2010 Marche
- Allegato 1 bis - Criteri di calcolo della dimensione economica aziendale espressa in Standard Output (SO) con riferimento alle finalità previste dal Piano regionale di sviluppo rurale 2014-2020.
- Allegato 2 - Prezzario regionale per opere e interventi in agricoltura
- Allegato 3 - Tabella per la determinazione del tempo-lavoro relativo all'attività agricola
- Allegato 3 bis - Tabella per la determinazione del tempo-lavoro relativo alle attività agrituristiche
- Allegato 4 - Modello dichiarazione liberatoria
- Allegato 5 - Modello dichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa alla computazione dei lavori concernenti la **domanda di saldo** del contributo
- Allegato 6 - Elenco Comuni del GAL "Colli Esini San Vicino" suddivisi per provincia e per aree rurali

Premessa

La presente premessa forma parte integrante e sostanziale del bando.

Il presente bando e la relativa modulistica saranno pubblicati sul sito web del GAL al seguente indirizzo: <http://www.collesini.it/menubandipsl>. Si darà notizia della pubblicazione del presente bando, oltre che sulla bacheca informativa e nella Pagina Facebook del GAL "Colli Esini San Vicino", anche sul sito web della Regione Marche e sul sito Web della Rete Rurale; lo stesso sarà trasmesso anche agli Enti Locali tramite posta certificata (PEC) al fine della pubblicazione sui rispettivi albi pretori on-line.

Di eventuali richieste di chiarimento e delle loro risposte, così come di eventuali integrazioni al bando (deliberate dal Cda) sarà data informazione mediante PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL GAL, nella medesima pagina in cui è stato pubblicato il bando (<http://www.collesini.it/menubandipsl>).

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e le disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020, nel Piano di Sviluppo Locale del GAL "Colli Esini San Vicino 2014-2020" nonché le disposizioni previste da AGEA per la presentazione delle domande e alla relativa modulistica, anche con riferimento al trattamento dei dati personali, ed alle Linee Guida sulla ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Il GAL "Colli Esini San Vicino" si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei confronti del GAL. Inoltre il GAL si riserva la possibilità di apportare con successivi atti eventuali modifiche o integrazioni alle procedure utilizzate nel presente Avviso pubblico e alla modulistica collegata, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

AUTORITA' DI GESTIONE (AdG): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMMERCIALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO AGRICOLO: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.

COMMISSIONE DI RIESAME: Organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione del GAL ai fini del riesame della domanda a seguito di presentazione di memorie scritte da parte del richiedente.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE: Organo collegiale nominato dal GAL ai fini del riesame del progetto e della relativa assegnazione dei punteggi sulla base dei criteri previsti dal bando.

COMUNI DEL "CRATERE SISMICO": i Comuni individuati in via definitiva con legge 15 dicembre 2016, n.229 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 17 ottobre 2016, n.189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. I comuni del "cratere sismico" del territorio del GAL "Colli Esini San Vicino" sono: Airo, Cingoli, Poggio San Vicino, Matelica, Fabriano, Cerreto D'Esi.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione con il quale viene approvata la graduatoria e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE: sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione delle spese generali propedeutiche alla realizzazione degli investimenti previsti in domanda purché sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge

9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

GAL: soggetto individuato ai sensi dell'art. 34 Reg. 1303/2013 per l'attuazione della strategia LEADER.

IMPRESA ASSOCIATA: ai fini del presente bando per impresa associata si intendono le "cooperative agricole" e le "associazioni di cooperative".

IMPRESA IN DIFFICOLTÀ: l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate ;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate ;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0; La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootic e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr. paragrafo 6 dell'art. 1).

MICRO IMPRESA: impresa agricola la cui produzione standard PS è inferiore a 12.000 €/anno nelle aree D e C3, 16.000 €/anno nelle altre zone e che impiegano non più di 0,5 ULA sia ad inizio, sia a fine investimento.

PRODUZIONE STANDARD (PS): Potenziale produttivo dell'azienda agricola calcolato sulla base del valore medio delle produzioni agricole aziendali, relative alle coltivazioni e agli allevamenti, come prevede il Regolamento (CE) n. 1242/2008

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Ai fini del PSR 2014/2020, sono escluse dalla SAU le superfici forestali, salvo gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della Lr. 6/2005 e le superfici a bosco in attualità di coltura di cui alla L.R.12/2016, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino).

TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

UNITÀ DI LAVORO AZIENDALE (ULA): una Unità di Lavoro Aziendale (ULA) corrisponde a 1.800 ore/anno di lavoro in azienda. Ai fini dei bandi del PSR sono utilizzate tabelle standard di correlazione tra le diverse attività aziendali e le ore necessarie al loro svolgimento in un anno.

2. Obiettivi e finalità

Il bando persegue l'obiettivo di ricercare uno sviluppo di sistema del territorio sostenendo:

- il potenziamento del sistema produttivo locale con modalità innovative, sostenibili, smart, attraverso lo sviluppo di nuove economie basate sulla contaminazione tra cultura e manifattura, sulla creatività, sull'innovazione sociale, sulla valorizzazione in chiave innovativa delle produzioni caratterizzanti il territorio, grazie al sostegno ad investimenti innovativi nelle imprese agricole, con particolare riferimento al settore dell'agricoltura biologica ed a prodotti di particolare qualità o valore culturale e storico, nell'ambito di iniziative di valorizzazione di specifici ambiti territoriali e di sinergia tra settore pubblico ed agricoltori.
- le forme di aggregazione tra Comuni, nell'ambito della implementazione dello strumento PIL, per dar luogo ad una maggiore efficacia alle politiche per il miglioramento della qualità della vita, alla qualità ed innovatività dei servizi, alla rigenerazione urbana, in quanto la misura di sostegno agli investimenti nel settore agricolo sarà attivata in ambito PIL, coerentemente con il tema catalizzatore del PIL di riferimento, e in relazione a progetti di respiro territoriale che coinvolgano Enti locali associati.

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr. DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

3. Ambito territoriale

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dal territorio di operatività del GAL "Colli Esini San Vicino", costituito dai Comuni di Apiro, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Cingoli, Cupramontana, Fabriano, Filottrano, Genga, Maiolati Spontini, Matelica, Mergo, Monte Roberto, Montecarotto, Morro D'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Poggio San Vicino, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Serra de' Conti, Serra San Quirico, Staffolo.

Tuttavia si precisa che, essendo il presente bando destinato ai PIL, (progetti integrati locali) che si costituiranno sul predetto territorio in adesione al bando relativo alla Misura 19.2.16.7 sub a) la domanda di sostegno potrà essere proposta da aziende che esercitano la propria attività produttiva nel territorio del PIL cui hanno aderito e che propongono un progetto ricompreso nell'ambito di operazioni di sistema locale ad iniziativa pubblico-privata (es. PIL afferenti al Distretto Agroalimentare Valle del Misa o Progetto "Fornace del Gusto" - Incubatore Agrifood di Cupramontana ed altri) che vedano una effettiva collaborazione, debitamente formalizzata, tra azienda agricola beneficiaria e soggetti pubblici, per insediamento, forme di commercializzazione, forme di distribuzione/somministrazione del prodotto, accordi specifici relativi a mense pubbliche, processi di educazione alimentare degli alunni delle scuole ecc...

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 400.000,00

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il Soggetto richiedente, per l'impresa o per il Progetto determina l'**inammissibilità** o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

I soggetti richiedenti possono essere esclusivamente i legali rappresentanti delle micro imprese agricole esistenti, singole o associate, siano esse persone fisiche o giuridiche.

Ai fini del presente bando per "**imprese associate**" si intendono le "cooperative agricole" o i "consorzi di cooperative".

Il soggetto richiedente deve aver aderito al PIL che si è costituito nel territorio in cui l'impresa è ubicata.

5.1.2 Requisiti dell'impresa

L'impresa al momento della presentazione della domanda deve:

- 1) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 2) non essere inclusa tra le imprese in difficoltà;
- 2) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 3) essere iscritta alla Camera di Commercio con codice ATECO agricolo;
- 4) essere ubicata sul territorio dei Comuni ricompresi nel PIL (cfr. paragrafo 3 "Ambito territoriale") cui il soggetto richiedente medesimo ha aderito;
- 5) essere una **micro impresa agricola** la cui produzione standard² (PS) è inferiore a 12.000 €/anno nelle aree D e C3, 16.000 €/anno nelle altre zone e che impiega non più di 0,5 ULA (come stabilito nella tabella dei fabbisogni di manodopera calcolata sulla base delle disposizioni regionali) ad inizio ed I ULA a fine investimento. Nel caso in cui l'intervento riguardi unicamente la realizzazione di punti vendita extra aziendali, le ULA non verranno considerate né all'inizio né a fine investimento. Le ore di manodopera, per il calcolo della ULA sia pre che post-investimento, sono ottenute applicando i valori standard di cui alla tabella **Allegato 3 e Allegato 3 bis** (art. 3 comma 3 del Regolamento regionale n.6 del 04.11.2013). Nell'applicazione di detta Tabella non si tiene in considerazione alcun coefficiente compensativo di cui alla sezione B. Tale condizione sarà valutata esclusivamente attraverso gli investimenti fissi previsti. Nel conteggio delle ULA non si terrà conto di quelle generate dall'occupazione nei punti vendita extra-aziendali.

Al termine del programma di investimento (domanda di pagamento) l'azienda deve garantire il rispetto della condizione di impiegare non più di 0,5 ULA;

- 6) aver **sottoscritto accordi di collaborazione o protocolli di intesa** con gli Enti pubblici coinvolti nel PIL/Progetto d'area di riferimento (es. PIL afferenti al Distretto Agroalimentare Valle del Misa o Progetto "Fornace del Gusto" - Incubatore Agrifood di Cupramontana...), relativamente a specifiche attività e funzioni da svolgere coerenti con la tematica del Progetto integrato (es.: per insediamento, forme di commercializzazione, forme di distribuzione/somministrazione del prodotto, accordi specifici relativi a mense pubbliche, processi di educazione alimentare degli alunni delle scuole ecc.).

² Il dimensionamento in termini di Produzione Standard è determinato, al momento della domanda, nel piano aziendale con riferimento alle superfici colturali/allevamenti indicati dal richiedente e alla Tabella CRA-INEA Produzioni Standard (PS) - 2010 Regione Marche (Allegato 1 e Allegato 1 bis). Il Piano Culturale e la Consistenza Zootecnica di riferimento sono quelle presenti nel fascicolo aziendale AGEA aggiornato e validato al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno. Colture/allevamenti eventualmente presenti in azienda o previsti dal PSA che non siano riconducibili secondo la suddetta Tabella alle tipologie valorizzate da INEA non potranno essere computati. Ciascuna superficie può essere conteggiata una sola volta indipendentemente dal numero di coltivazioni che si avvicendano sulla medesima superficie. Per il calcolo dello Standard Output si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

7) avere la **disponibilità** del fabbricato o dei fabbricati e delle superfici agricole (particelle) sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente Sottomisura (vincolo di inalienabilità di **cinque** anni e di destinazione d'uso di **dieci** anni a decorrenza dalla data del decreto di autorizzazione al pagamento del saldo finale). **La disponibilità deve comunque essere garantita per un periodo NON inferiore a 9 anni³ dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.**

La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;
- c) contratto di affitto scritto e registrato prima della presentazione della domanda di sostegno e avente durata almeno pari al vincolo di inalienabilità dell'intervento;
- d) un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione; d) un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione;
- e) comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota per l'intera durata del vincolo di inalienabilità.

Nel caso di investimenti su fabbricati c/o terreni condotti in affitto c/o in comodato, qualora non già previsto nel contratto, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario alla realizzazione del piano di miglioramento.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.3 Requisiti del progetto

Al momento della presentazione della domanda il progetto deve:

1. essere **localizzato** all'interno dell'ambito territoriale del PIL cui il soggetto richiedente ha aderito;
2. essere **ricompreso** nell'ambito di operazioni di sistema locale ad iniziativa pubblico-privata (es. PIL afferenti al Distretto Agroalimentare Valle del Misa o Progetto "Fornace del Gusto" - Incubatore Agrifood di Cupramontana....) che vedano una effettiva collaborazione, **debitamente formalizzata**, tra azienda agricola beneficiaria e soggetti pubblici, per insediamento, forme di commercializzazione, forme di distribuzione/somministrazione del prodotto, accordi specifici relativi a mense pubbliche, processi di educazione alimentare degli alunni delle scuole ecc. Attivabile sono in ambito PIL o di specifici progetti d'area (es. Valle della Creatività).
3. **trovare coerenza diretta con il tema del PIL** (deve risultare attinente alle motivazioni del PIL e connesso con i bisogni locali emersi dall'analisi di contesto relativa al PIL e funzionali al conseguimento degli obiettivi del PIL) oppure, ferma restando la sua coerenza con le finalità del Pil di riferimento, deve trovare coerenza diretta con specifici progetti d'area (es. Valle della Creatività). In quest'ultimo caso la coerenza del progetto andrà dimostrata, oltreché mediante la produzione di accordi come sopra indicato, anche allegando specifica dichiarazione dell'Ente capofila del progetto d'area che illustri il progetto, le finalità, le azioni ed attesti la stretta e concreta connessione dello specifico progetto d'impresa con il progetto d'area.
4. essere innovativo;
5. nel caso di investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti, **gli stessi devono riguardare la sola lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti inseriti nell'Allegato I** (Elenco previsto dall'art.38 del trattato sul funzionamento della UE), sia in entrata sia in uscita del processo produttivo. I prodotti trasformati debbono derivare, per almeno il 60%, da materia prima di origine aziendale in termini di quantità. Il rispetto del requisito è sempre verificato sulla base della relazione tecnica (cfr. paragrafo 6.1.3) da cui si evince la quantità di produzione standard aziendale e la capacità lavorativa degli impianti aziendali e di quelli inseriti nel progetto. Si precisa che non sono considerate materie prime aziendali i prodotti agricoli acquistati/conferiti da soggetti terzi, anche soci di cooperative, per i quali viene emessa una fattura di vendita/conferimento tra i soggetti interessati.
6. **essere cantierabile**: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc). Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA - CIL - CILA etc.) al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e, di conseguenza, l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che nella modulistica presentata all'Amministrazione competente la data di inizio lavori sia

³ Tale termine è stato calcolato considerando i 5 anni del vincolo di inalienabilità (decorrente dal decreto di autorizzazione della domanda di pagamento di saldo) ai quali è stato sommato il tempo massimo di realizzazione dei lavori (2 anni + eventuali 6 mesi di proroga) e il tempo necessario per la conclusione delle istruttorie dalla domanda di sostegno alla domanda di pagamento (1 anno circa)

successiva alla presentazione della domanda di sostegno. Sono previste deroghe nelle zone sottoposte a vincolo che necessitano del parere di altre amministrazioni (SIC – ZSC – ZPS – vincoli paesaggistici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici – Zone Parco –, Comuni ricadenti nel "cratere" sismico di cui al D.L. 229/2016: Apiro, Cerreto D'Esì, Cingoli, Fabriano, Matelica, Poggio San Vicino). In tali casi la richiesta di deroga deve essere obbligatoriamente indicata in domanda di sostegno (cfr. paragrafo 6.1.1) e i titoli abilitativi dovranno comunque essere presentati al GAL "Colli Esini San Vicino" tramite pec, entro il termine massimo di 80 giorni successivi alla data di scadenza del bando, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno;

7. prevedere e realizzare investimenti coerenti con il bando e con un valore di spesa compreso tra € 10.000,00 ed €100.000,00. In fase di realizzazione l'importo di spesa non potrà comunque essere inferiore all'80% dell'importo ammesso a finanziamento. Si precisa che la eventuale parte eccedente gli € 100.000,00 resterà a integrale carico del soggetto beneficiario e che comunque, in sede di rendicontazione, dovrà essere dimostrato il pagamento dell'intero importo progettuale dovendosi dimostrare la funzionalità dell'intervento.

5.2 Tipologia dell'intervento

Gli interventi ammissibili riguarderanno:

- **impianti, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, miglioramento di strutture, attrezzature** per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a condizione che oltre il 60% (in termini di quantità) della materia lavorata sia di provenienza aziendale, nell'ambito di processi di filiera corta e di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, **come risultante da apposita dichiarazione allegata** salvo successive verifiche relative alle fatture di acquisto e vendita;
- **realizzazione di punti vendita extraaziendali**, anche in aree non agricole e urbane, situate al di fuori delle aree definite "E" dallo strumento urbanistico ai sensi del DM 1444/68, in particolare nell'ambito di progetti tra più aziende associate, che commercializzano prodotti che vengono dalle aziende stesse e dal territorio.

Sono previsti i seguenti investimenti: investimenti strutturali ed impianti tecnologici (termico –idrosanitario – elettrico etc.) strettamente funzionali alla creazione di punti vendita extra-aziendali, acquisto di arredi ed attrezzature necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività.

5.2.1 Aiuto agli investimenti

Sono ammissibili a contributo i seguenti investimenti:

1. Fabbricati strumentali all'attività agricola: sono consentiti lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, miglioramento di fabbricati aziendali produttivi, di dimensione commisurata alle esigenze dell'attività agricola e di tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso e nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni di cui alla L.R. 13/90 "Norme edilizie in territorio rurale", finalizzati alla:

- valorizzazione delle produzioni di qualità;
- ri-orientamento produttivo verso attività a più alto valore aggiunto;
- acquisizione in azienda di stadi produttivi successivi alla produzione;
- miglioramento degli standard di sicurezza sul posto di lavoro a livello superiore rispetto a quello definito dalle norme vigenti;
- miglioramento dell'efficienza energetica e rimozione e smaltimento dell'amianto;

I fabbricati strumentali all'attività agricola sono ammissibili solo nel caso in cui siano **ubicati all'interno dell'azienda agricola**, ossia su particelle presenti nel fascicolo aziendale purché ubicate in zona agricola Arca "E" ovvero, nelle zone destinate esclusivamente all'agricoltura dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, anche se non classificate come zone "E".

I fabbricati potranno essere finanziati a condizione che siano **funzionali e funzionanti** in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati richiesti e ammessi. Ciò anche nel caso in cui gli impianti ed attrezzature non siano oggetto di finanziamento o siano già in possesso dell'azienda. Tale condizione sarà verificata anche al momento dell'accertamento finale.

In caso di **edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici del 2016 e conseguenti** l'intervento sarà considerato ammissibile anche per edifici dichiarati temporaneamente inagibili a condizione che il livello di danneggiamento **sia non superiore a B (temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti)** e che la piena agibilità dell'immobile sia ottenuto entro **6 mesi dalla data di comunicazione della decisione di concessione del contributo pubblico.**

N.B. Nel caso in cui il soggetto richiedente acceda anche ai "contributi del sisma", è necessario che gli investimenti relativi alle due tipologie dei contributi (terremoto e PSL) siano ben distinti e definiti, non essendo possibile finanziare la stessa tipologia di spesa in misura percentuale con entrambi i contributi. L'intervento inoltre, dovrà risultare, al momento della rendicontazione delle spese, funzionale e funzionante.

Sono ammissibili interventi per **fabbricati da utilizzare in combinazione con parti adibite ad usi diversi** (es: piano terra rimessa agricola e piano primo abitazione o per attività di diversificazione) a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla L.R.13/90 anche nei casi in cui non venga richiesto il parere da parte dell'Amministrazione Comunale. In tal caso i costi comuni (tetto, fondamenta, Impianto termoidraulico ecc.) debbono essere ripartiti per quota parte in base ai millesimi di volume

- Non sono ammissibili gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale (verificabile tramite causale specifica del bonifico).

I fabbricati oggetto di finanziamento potranno avere le seguenti destinazioni d'uso:

1.1. Fabbricati per le produzioni vegetali:

• costruzione di serre, intese come strutture stabilmente infisse al suolo, di tipo prefabbricato o eseguite in opera e destinate esclusivamente a colture specializzate con coperture stabili.

Non sono ammissibili le strutture mobili stagionali (tunnel).

È escluso dal finanziamento qualsiasi tipo di scera con copertura fotovoltaica

1.2. Fabbricati ed impianti destinati all'attività di lavorazione/conservazione/trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

• realizzazione e/o ristrutturazione di strutture e di impianti di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni di cui alla L.R.13/90 a condizione che:

• I prodotti trasformati debbono derivare per almeno il 60% da materia prima di origine aziendale in termini di quantità;

• al momento dell'accertamento finale, gli investimenti siano funzionali e funzionanti in rapporto alla destinazione d'uso per cui sono stati ammessi;

• riguardino la lavorazione di prodotti agricoli, sia in entrata che in uscita del processo di lavorazione, compresi nell'Allegato I (elenco previsto dall'art.38 del trattato sul funzionamento della UE.),

• abbiano una dimensione commisurata all'attività da svolgere e una tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso per cui sono stati richiesti.

I locali adibiti alla degustazione dei prodotti aziendali possono essere ammessi a finanziamento solo in presenza di punti vendita e fino ad un massimo di mq 70.

2. Realizzazione di punti vendita extra-aziendali, anche in aree non agricole e urbane, situate al di fuori delle aree definite "E" dallo strumento urbanistico, in particolare nell'ambito di progetti tra più aziende associate, che commercializzano prodotti che vengono dalle aziende stesse e dal territorio del GAL Colli Esini San Vicino. Sono previsti i seguenti investimenti:

- investimenti strutturali di **ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo o miglioramento** di immobili, con relativi impianti tecnologici fissi, strettamente funzionali alla creazione di punti vendita extra-aziendali,

- acquisto di arredi ed attrezzature necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento delle attività.

3. Macchinari nuovi e attrezzature nuove, fino a copertura del valore di mercato del bene, (con i limiti indicati al paragrafo 5.2) strettamente necessarie alle attività di lavorazione, conservazione, trasformazione, tecnologicamente avanzate, rapportate alle effettive esigenze aziendali e finalizzate al rispetto di almeno uno dei seguenti parametri necessarie:

- miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro rispetto agli obblighi imposti dalle norme vigenti;

- riduzione dei costi di produzione, delle emissioni nocive nell'atmosfera e risparmio energetico;

- miglioramento delle qualità delle produzioni;

- razionalizzazione dei processi produttivi e dei mezzi di produzione aziendali.

Le macchine saranno considerate tecnologicamente avanzate qualora siano in possesso del marchio CE e del relativo numero di matricola.

Non sono finanziabili macchine agricole semoventi ed attrezzature di campo.

4. Apparecchiature e le strumentazioni informatiche nuove, compreso il relativo software di gestione, direttamente connesso alle attività aziendali (con i limiti indicati al paragrafo 5.2);

5. Spese generali. Esse comprendono:

a) onorario per la relazione tecnico economica e studi di sostenibilità finanziaria dell'intervento;

b) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);

c) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;

Le spese generali sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo delle % sotto riportate:

- 10% nel caso di interventi inerenti agli investimenti ed impianti fissi, cioè le dotazioni installate in modo permanente e inamovibili;

- 2% nel caso di interventi inerenti le dotazioni mobili o opere ritenute fisse per destinazione d'uso in cui non è prevista specifica progettazione e direzione lavori, ne tantomeno di redazione di computo metrico estimativo (serbatoi, vinificatori, presse, oleifici, imbottigliatrici e impianti per la trasformazione in genere);

- 1% per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato, solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili e presentati al momento di rilascio della domanda di sostegno.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato.

La % di aiuto da applicare, nel caso di spesa generale, è pari a quella dell'investimento a cui la stessa è riferita.

In nessun caso l'importo relativo alle spese generali può superare il 10% della spesa per singolo investimento nelle rispettive % di aiuto.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi, le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione, la consulenza e, in linea generale, lo svolgimento di attività riservate per legge a soggetti iscritti ad Albi professionali;

2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione della relazione tecnico-economica e/o studio di fattibilità e/o ogni altro documento tecnico).

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 e 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 e se strettamente necessarie alla realizzazione delle tipologie di intervento ammissibili.

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario **dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno in SIAR (eleggibilità della spesa)**. Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda. **Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda** riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali: onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità. Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute **nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno¹**.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa, si farà riferimento alla data risultante da:

- a) per quanto riguarda l'**acquisto di impianti, macchinari e attrezzature**, dalla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento;
- b) nel caso di **investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi**, dalla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori;
- c) nel caso di **opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo**, dalla data della comunicazione dell'inizio dei lavori, inoltrata successivamente alla presentazione della domanda di sostegno o, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori.

N.B. Affinché la spesa sia ammissibile,

- è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento;

- **ciascuna fattura/documento contabile RENDICONTATA deve riportare un'apposita codifica** costituita dall'ID domanda e della sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori e delle attività svolte con specifico riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di macchine e attrezzature, anche il numero di telaio o di matricola (o il numero seriale). In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa.

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse:

- a) le spese relative alla gestione ordinaria delle aziende agricole;
- b) spese per opere di manutenzione ordinaria;
- c) spese per opere di manutenzione straordinaria;
- d) spese per acquisto di fabbricati;
- e) spese per nuove costruzioni;
- f) spese per interventi effettuati su fabbricati ad uso abitativo, compresa la costruzione di nuove abitazioni e accessori dell'abitazione (garage, depositi destinati alle attività domestiche, ecc.);
- g) macchine agricole semoventi e attrezzature agricole di campo;
- h) spese per l'acquisto di impianti e macchinari usati;
- i) spese per l'acquisto di animali, piante annuali, perenni, cespugli e loro messa a dimora;
- j) spese sostenute dagli apicoltori per acquisto di alveari e per investimenti per il nomadismo tra i quali attrezzature di trasporto, acquisto di sciami ed arnie;
- k) IVA, altre imposte, oneri e tasse;
- l) interessi passivi;
- m) spese bancarie e legali;
- n) spese per stipula di polizze fideiussorie – garanzie fideiussorie;
- o) spese tecniche per la compilazione delle domande;
- p) spese non riconducibili ai prezzari di riferimento, ivi compreso il prezzario agricolo;

¹ Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari numero 119 del 19.4.2018 "Procedure relative alle istruttorie delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - sottomisura 19.2 Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - PSR 2014/2020. DDS 95 del 12/03/2013, Integrazioni".

- q) spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese propedeutiche;
- r) spese per investimenti allocati in territori posti al di fuori del territorio di cui al paragrafo 3;
- s) spese per lavori in economia relativi ad opere edili, ivi comprese le opere di scavo e preparazione del cantiere;
- t) spese per interventi su strade interpoderali;
- u) spese per veicoli a trazione integrale appartenenti alla categoria di fuoristrada, pick-up e similari;
- v) spese per fabbricati, macchine e attrezzature destinati all'utilizzo in campo forestale, ad esclusione degli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 2 della L.R.6/2005;
- w) spese per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione, purché indicati nel programma approvato;
- x) spese per investimenti sovvenzionabili in virtù delle Organizzazioni Comuni di Mercato di cui al Reg. (UE) 1308/13;
- y) l'acquisto di diritti di produzione agricola, diritti all'aiuto, animali, piante annuali e la loro messa a dimora;
- z) gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- aa) spese per serre realizzate con strutture mobili senza la presenza di alcun tipo di fondazione, stagionali (tunnel) e qualsiasi tipo di serra con copertura fotovoltaica anche parziale.
- bb) spese per gli interventi di efficientamento energetico nel caso in cui vengano richiesti gli sgravi fiscali in applicazione della normativa nazionale.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Entità dell'aiuto

L'aiuto è concesso in conto capitale con una **intensità di aiuto pari al 40%**.

A seguito della Decisione C(2017) 7524 dell'8.11.2017 della Commissione Europea con cui si approva la modifica del PSR Marche 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e si modifica la decisione di esecuzione C(2015)5345 il contributo sopra indicato **sarà incrementato del 10%** per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico⁵ effettuati da aziende del cratere (**aventi sede legale o almeno un'unità locale nel cratere**).

N.B. Gli investimenti possono beneficiare di un tasso di aiuto maggiorato del 10% SOLO qualora siano localizzati interamente nelle aree dei Comuni del Cratere del Sisma. Per cui nell'ipotesi di investimenti realizzati in un'area ricadente nei Comuni fuori dal Cratere del Sisma non potrà essere attribuita la maggiorazione dell'aiuto.

In questa misura è prevista l'**erogazione dell'anticipo** con le modalità stabilite dal comma 4 dell'art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013.

Non si applica il regime de minimis.

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente misura è di € 100.000,00 per beneficiario per l'intero periodo 2014-2020.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria avviene sulla base dei seguenti criteri. **Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno (ossia in SIAR, nella sezione dedicata alla dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi), verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.**

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Priorità territoriali: priorità per le aree rurali D e C3 corrispondenti ⁶	30%
B. Priorità settoriali (come da tabella che segue).	50%
C. Impresa femminili	20%
TOTALE (punteggio massimo ottenibile)	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Priorità territoriali: priorità per le aree rurali D e C3 corrispondenti	Punti
Ubicazione in aree rurali D degli investimenti realizzati	1
Ubicazione in aree rurali C3 degli investimenti realizzati	0,7
Ubicazione in altre aree degli investimenti realizzati	0

Al fine dell'attribuzione delle priorità riguardanti le zone di appartenenza (Aree D e C3) si farà riferimento:

1. nel caso di opere fisse ed impianti alla prevalenza della spesa in area D, C3 e C2 (la spesa in opere fisse e impianti sarà attribuita all'area D se oltre l'80% della spesa riguarda investimenti che ricadono in area D (punti 1), all'area C3 se oltre l'80%

⁵Comuni ricadenti nel "cratere" sismico di cui al D.L. 229/2016: Apiro, Cerreto D'Es, Cingoli, Fabriano, Matelica, Poggio San Vicino).

⁶ Confronta allegato 6 al bando

della spesa ricade in area C3 oppure D e C3 (punti 0,7); all'area C2 se oltre l'80% della spesa ricade in area C2 oppure D, C3 e C2 o C3 e C2 (punti 0).

B. Priorità settoriali: Realizzazione di investimenti relativi a tipologie indicate come prioritarie per i diversi settori produttivi	Punti
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) > al 70% sul costo totale (escluse spese tecniche)	1
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) >= al 30% e <= al 70% sul costo totale (escluse spese tecniche)	0,7
- quota per investimenti prioritari (escluse spese tecniche) < al 30% sul costo totale (escluse spese tecniche)	0,4

Gli investimenti considerati prioritari per ciascun settore produttivo sono esclusivamente quelli indicati nella tabella seguente:

SETTORE DI INTERVENTO	INVESTIMENTI AMMISSIBILI CON DIRITTO DI PRIORITA' SETTORIALE
VITIVINICOLO OLIVICOLO	Fabbricati e impianti per la lavorazione e trasformazione di prodotti di qualità (DOC, DOCG ed IGP); Impianti per la lavorazione e trasformazione aziendale a condizione che almeno il 60% in termini di quantità della materia prima lavorata, in termini di quantità, sia di provenienza aziendale e strutture fisse, ad essi strettamente funzionali;
ORTOFRUTTA	- Impianti di condizionamento e refrigerazione; - Impiantistica per lavorazione, trasformazione, punti vendita e strutture fisse ad essi strettamente connesse.
FLOROVIVAISMO	- Investimenti volti a favorire la produzione e la valorizzazione di materiale da riproduzione e materiale di propagazione, - Realizzazione di punti vendita aziendali, nella quale almeno il 60% in termini di quantità della produzione provenga dalla stessa azienda; E' escluso dal finanziamento qualsiasi tipo di serra con copertura fotovoltaica
OLEAGINOSE E PROTEAGINOSE	- Impianti di lavorazione, trasformazione conservazione e commercializzazione aziendale e strutture fisse ad essi strettamente funzionali.
CEREALI	- Impianti e relative strutture per lo stoccaggio (60% prodotti aziendali) delle produzioni aziendali, e lavorazione, commercializzazione, trasformazione e commercializzazione aziendale e strutture fisse ad essi strettamente funzionali.
CARNI BOVINE	Impianti e relative strutture per la trasformazione e commercializzazione limitata al 100% a prodotti aziendali nel rispetto dei vincoli di cui al <u>paragrafo 5.2.1</u> , punto 1 Fabbricati strumentali all'attività agricola - punto 1.2
CARNI SUINE	Impianti trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali (100%) e strutture fisse ad essi strettamente funzionali.
SETTORE AVICOLO (CARNI E UOVA)	Impianti di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali.
SETTORE DEL LATTE BOVINO E RELATIVI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI	Impianti per la trasformazione e/o commercializzazione delle produzioni aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali.
SETTORE OVINO E CAPRINO	Impianti di trasformazione e/o commercializzazione delle produzioni aziendali e strutture fisse ad essi strettamente funzionali.
SETTORE DELLE PRODUZIONI DI NICCHIA (piante officinali, piccoli frutti*, cunicoli, selvaggina, avicoli minori, miele, elicicoltura, canapa e luppolo)	Impianti di trasformazione e commercializzazione aziendale e strutture fisse ad essi strettamente funzionali, purché per il 60% in termini di quantità produzioni aziendali. * La categoria piccoli frutti comprende: ribes, uva spina, mirtillo, lampone, mora.

C. Impresa femminili	Punti
Domanda presentate da impresa con maggioranza femminile sia nell'organo di amministrazione sia nelle quote di capitale o, per cooperative e società di persone, nella compagine societaria	1
Domanda presentate da impresa con maggioranza femminile nell'organo di amministrazione ma non nelle quote di capitale o, per cooperative e società di persone, nella compagine societaria	0,5
Altri richiedenti	0

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono **un punteggio minimo pari a 20/100** ottenuto con i soli criteri B e C.

È prevista la formazione di una graduatoria unica che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C) di cui al paragrafo 5.5.1;
2. si calcolerà il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella delle priorità;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

A **parità di punteggio** si procederà alla concessione del finanziamento a partire dai più giovani di età anagrafica (nel caso di società si farà riferimento al rappresentante legale); in caso di ulteriore ex aequo si procederà tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande (in SIAR); in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico.

Poiché il bando viene attivato in PIL, le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del PIL, cui il soggetto proponente ha aderito in relazione alla dotazione prevista nel presente bando.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

La presentazione della domanda a valere sul presente avviso comporta l'accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute. La domanda comprende le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere. Per gli impegni si rimanda al paragrafo 7.5 e al paragrafo 7.5.1.

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento⁷.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda,
- caricamento su SIAR degli allegati (confronta paragrafo 6.1.3),
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Il soggetto richiedente **può presentare una sola domanda di sostegno** con il presente bando.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda di sostegno, **a pena di inammissibilità**, deve contenere

1) IL PROGETTO che si intende realizzare: descrizione dettagliata degli interventi da realizzare identificando il progetto imprenditoriale che si intende concretizzare comprensiva della descrizione dello stato fisico di partenza, gli interventi previsti con la realizzazione del piano di miglioramento e la situazione post intervento. Nella descrizione dovranno altresì essere evidenziati gli obiettivi che si intendono raggiungere e i requisiti richiesti a pena di inammissibilità al paragrafo 5.1.3);

2) EVENTUALE DICHIARAZIONE di essere in zona sottoposta a vincolo che necessita del parere di altre amministrazioni (SIC-ZPS-ZSC - vincoli paesaggistici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici - Zone Parco, Comuni ricadenti nel "cratere" sismico⁸ di cui al D.L. 229/2016)

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda può essere presentata **a partire dal 21.1.2019 fino alle ore 13:00 del giorno 19.3.2019, termine perentorio**.

La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione **RICHIESTA DAL PRESENTE BANDO AL PARAGRAFO 6.1.3**.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine,
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o dal soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

⁷ Legge n. 241/1990. Il termine del procedimento sono fissati in 120 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 della L. 241/99 i termini possono essere sospesi per l'accettazione di informazioni o di certificazioni relativi a fatti, stati, qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

⁸ Nell'area GAL "Colline Emili San Viteusi": Aspio, Cerreto D'Em, Cingoli, Fabriano, Matelica, Poggio San Viteusi

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

La domanda deve contenere la seguente documentazione, da allegare tramite SIAR:

1) una **relazione tecnica**, contenente i seguenti elementi obbligatori in funzione degli investimenti richiesti e descritti nel progetto che si intende realizzare:

- a. **giustificazione della scelta dei preventivi**, nel caso in cui non si sia scelto il preventivo più basso a parità di condizioni (in mancanza di tale giustificazione verrà ammesso a contributo l'importo relativo al preventivo di importo più basso);
- b. **specifiche dichiarazioni del tecnico qualificato** nel caso di beni altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori e nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di richiesta di finanziamento;
- c. nel caso di prodotti trasformati, **indica** l'origine della materia prima, l'entità della materia prima di origine aziendale rispetto al totale, anche tenendo conto dell'eventuale aumento delle produzioni ottenuto con gli investimenti previsti dal piano degli investimenti in domanda (se non presente non saranno ammessi gli investimenti correlati),

La documentazione relativa alle lettere a) e b) **deve essere obbligatoriamente firmata in formato digitale da un tecnico professionista** competente in materia; nel caso di investimenti concernenti la trasformazione del prodotto agricolo il tecnico dovrà essere competente in materia agro-forestale: Dottore Agronomo e Forestale, Perito Agrario; Agrotecnico).

La **mancata sottoscrizione** degli elementi sopra indicati non determina inammissibilità della domanda o degli investimenti interessati, ma è oggetto di richiesta di integrazione. L'assenza di integrazione nei termini previsti dalla comunicazione comporterà la non ammissibilità dell'investimento interessato.

2a) **Dichiarazione sostitutiva di certificazione** contenente i **riferimenti** (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato dal Comune, valido al momento della presentazione della domanda (permesso di costruire – SCIA – CIL – CILA etc.), secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali.

2b) **EVENTUALE DICHIARAZIONE** di essere in zona sottoposta a vincolo che necessita del parere di altre amministrazioni (SIC-ZPS-ZSC - vincoli paesaggistici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici – Zone Parco, Comuni ricadenti nel "cratere" sismico⁹ di cui al D.L. 229/2016) (vedi paragrafo 7.5 "Impegni dei beneficiari")

3) **Accordi/protocolli di collaborazione/filiera tra la/e azienda/e richiedente/i sottoscritti** tra l'azienda agricola richiedente e gli Enti locali coinvolti su aspetti quali: **insediamento, forme di commercializzazione, forme di distribuzione/somministrazione del prodotto, accordi specifici relativi a mense pubbliche, processi di educazione alimentare degli alunni delle scuole ecc.**

4) Nel caso in cui il progetto venga attivato nell'ambito di specifici progetti d'area, al fine di dimostrare la coerenza del progetto con il PIL e con lo specifico progetto d'area: **specifiche dichiarazioni dell'Ente capofila** del progetto d'area che illustri il progetto, le finalità, le azioni ed attesti la stretta e concreta connessione dello specifico progetto d'impresa con il progetto d'area.

5) **Contratto di affitto pro quota**, nel caso di proprietà indivisa;

6) **Computo metrico in formato editabile ed elaborati progettuali in formato di file CAD editabile.**

LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI 1-2-3-4-5-6 NON DETERMINA INAMMISSIBILITÀ MA POTRÀ ESSERE INTEGRATA NEI TERMINI PREVISTI DALLA RICHIESTA. L'ASSENZA DI INTEGRAZIONE COMPORTERÀ LA NON AMMISSIBILITÀ DELL'INVESTIMENTO.

Alla domanda dovranno altresì essere allegati, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ della domanda di sostegno:

a) **Computo metrico estimativo analitico** completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario delle opere agricole approvato dalla Regione Marche. Qualsiasi richiesta basata su altri prezzari verrà ricondotta in fase istruttoria al prezzario delle opere agricole (Allegato 2). Per quanto non previsto dal prezzario delle opere agricole si potrà fare riferimento al prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Marche, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia a Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici vigente al momento della domanda.

Il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista. Per le eventuali voci non previste dai due prezzari dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi.

E' data facoltà di determinare la congruità della spesa in base alla presentazione di n. 3 preventivi (come successivo punto c) anziché mediante presentazione di computo metrico in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici, termoidraulici, di irrigazione, serre, ecc.

Nel caso di interventi che riguardino **fabbricati finanziabili in parte**, il computo metrico estimativo dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (ad es. tetto – fondamenta ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi di volume).

Il computo metrico estimativo timbrato e firmato in formato digitale non modificabile, a pena di inammissibilità, va presentato su sistema informativo SIAR. Contestualmente, deve essere prodotto anche il medesimo elaborato in formato di foglio elettronico editabile. In assenza tale file deve essere obbligatoriamente integrato (vedi sopra, punto 6)).

b) **Disegni progettuali** relativi alle opere oggetto di intervento secondo quanto previsto dalle normative comunali. Gli elaborati progettuali, debbono essere timbrati e firmati in formato digitale dal tecnico progettista e presentati a pena di inammissibilità in formato digitale non modificabile e debbono corrispondere a quelli approvati dall'Amministrazione competente.

⁹ Nell'area GAL: "Colli Etruri San Viteale" - Apino, Cerreto D'Er. Cingoli, Falerone, Matelica, Poggio San Viteale

Contestualmente, deve essere prodotto il medesimo elaborato in formato di file CAD editabile. In assenza tale file deve essere obbligatoriamente integrato (vedi sopra, punto 6)

Per ogni edificio l'elaborato progettuale deve essere comprensivo di:

1. Tavola recante quadro d'unione di tutti i fabbricati in dotazione all'azienda con ubicazione del fabbricato oggetto di intervento;
2. Tavola recante planimetrie e prospetti in scala 1:100 - dimensioni geometriche esterne/interne - sezioni significative che documentino lo stato attuale e lo stato di progetto;
3. Tavola recante la destinazione precisa dei locali in maniera da definire la tipologia d'intervento e i limiti di attività previsti - l'area oggetto dei lavori in caso di intervento parziale
4. Tavola dei layout dettagliati relativi agli impianti ed attrezzature specifiche per gli interventi di trasformazione e/o commercializzazione e loro superfici di ingombro, anche nel caso in questi non siano richiesti a contributo;
5. Documentazione fotografica, limitatamente alle ristrutturazioni;
6. Eventuale dimostrazione grafica del calcolo dei millesimi nel caso di interventi a finanziamento parziale.

e) n. 3 preventivi dettagliati di spesa forniti da ditte specializzate per ogni singolo macchinario e impianto non compresi nelle voci del prezzario vigente, datati, timbrati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro.

Nel caso di completamento/implementazione di impianti pre-esistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo.

La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti, Preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro ecc.).

d) Relazione tecnica, relativa ai fabbricati oggetto di aiuto, che indichi sinteticamente le opere che caratterizzano il progetto, timbrata e firmata dal tecnico progettista abilitato per le relative competenze.

La progettazione degli investimenti fissi, le relazioni tecniche relative agli stessi dovranno essere effettuate e sottoscritte esclusivamente da tecnici abilitati ed iscritti agli Ordini e Collegi di specifica competenza.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi:

"Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma"¹⁰.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione prevista a pena di inammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso;
- la mancata o errata documentazione relativa ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità. Nel solo caso di priorità settoriale richiesta correttamente in riferimento al settore, ma con scelta al suo interno della tipologia di investimento prioritaria errata, è riconosciuto l'errore palese.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

Delega, variazioni e integrazioni

¹⁰ art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014. Il regolamento prevede inoltre "Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

Il richiedente ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata¹¹.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Modalità di comunicazione

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC all'indirizzo collicisini@legalmail.it.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli relativi all'ammissibilità "immediata" delle domande di sostegno (confronta paragrafo 6.1.2) saranno effettuati dal Responsabile di Misura, mentre l'istruttoria e la valutazione delle domande di sostegno sono effettuate tramite una specifica Commissione di valutazione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL.

La verifica di ammissibilità dei **progetti individuali** – che avviene con le modalità di seguito indicate – si svolge, salva la necessità di chiedere integrazioni, nell'arco temporale di 120 giorni e termina con la predisposizione delle **graduatorie interne a ciascun PIL e relative a ciascuna misura**, di tutti i progetti individuali risultati ammissibili sulla base delle dotazioni finanziarie per misura fissate dal Soggetto Promotore nel Piano Finanziario del PIL, nonché **la predisposizione della graduatoria generale**.

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di sostegno, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli**.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto **risulti funzionale** al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 120 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

I controlli riguardano in particolare:

1. la verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti:

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari dei prezzari regionali (Prezziario delle opere agricole/Prezziario delle Opere Pubbliche) vigenti al momento della presentazione della domanda (opere edili e miglioramenti fondiari ecc.).

Per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricate- serre- impiantistica particolarmente complessa ecc.) ovvero analisi dei prezzi.

b) confronto fra tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc.) oltre alla relativa relazione di scelta.

¹¹ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 7.1. del presente bando.

In presenza di listini prezzi approvati dalla Regione per la determinazione della ragionevolezza della spesa, per alcune tipologie di beni mobili, i preventivi delle ditte fornitrici non sono necessari;

Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento o da commissione tecnica di valutazione (Commissione, Perizia giurata).

2. Visite aziendali

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

3. Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5.1 e paragrafo 5.5.2 e **documentati** dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. Il rispetto della condizione di accesso relativo alle ULA (0,5 ULA anche al termine dell'investimento) è verificato anche all'atto del saldo finale.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- del punteggio assegnato;
- degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- del contributo concedibile;
- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragrafo 6.2.3).

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione alla **COMMISSIONE DI RIESAME** che sarà nominata con apposito atto del CDA, attraverso la presentazione di memorie scritte.

Esse saranno esaminate nei successivi 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal CDA, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, la Commissione istruttoria della domanda di sostegno predispone l'elenco delle domande dichiarate ammissibili. In relazione alla dotazione finanziaria prevista al paragrafo 4, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite. La graduatoria è approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

La graduatoria approvata dal CdA del Gal è pubblicata nel sito istituzionale del GAL all'indirizzo <http://www.collesini.it/graduatorie/43-graduatorie-bandi-psf>. A tutti i soggetti che hanno presentato la domanda di sostegno sarà inviata la comunicazione relativa alla finanziabilità o alla non finanziabilità a mezzo pec dal Presidente del GAL.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria come sopra comunicato qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 gg. decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione mediante pec, o in alternativa;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione mediante pec.

7. Fase di realizzazione e pagamento

IL GAL "Colli Esini San Vicino" raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento del saldo.

Si fa presente che AGEA è il **Soggetto pagatore per le Marche** e quindi il solo deputato e legittimato all'erogazione delle somme di cui sopra per ANTICIPO e SALDO, non assumendo a tal riguardo il GAL alcuna responsabilità in ordine ai tempi di erogazione.

L'aiuto riconosciuto e concesso in conto capitale sarà liquidato, da parte di AGEA, subordinatamente alla esecuzione dei dovuti controlli e previo accertamento dell'esecuzione delle opere/intervento ed approvazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente i lavori effettuati, sulla base delle spese effettivamente sostenute, rendicontate ed approvate, con la effettuazione dei controlli previsti (vedi paragrafo 7.5.2).

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

7.1 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare **non più di due richieste di variante** al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, che deve essere oggetto di separata richiesta.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa:

- 1) modifiche agli **obiettivi** ed alle **finalità** dell'intervento approvato;
- 2) modifiche tecniche sostanziali degli **investimenti approvati**, modifiche del **quadro economico originario**, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. Frutteto, Oliveto), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice).
- 3) modifiche della **tipologia degli investimenti** approvati;
- 4) **cambio della sede dell'investimento fisso** (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
- 5) **cambio del beneficiario o del rappresentante legale** che può avvenire a condizione che:
 - il subentro nella titolarità non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione degli aiuti, ivi compreso il punteggio;
 - che il subentrante s'impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale successivo all'ultimazione del progetto;
 - in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile;
 - subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente alla stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate **solo tramite SIAR**. Le domande presentate con diversa modalità **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a **60 giorni** prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano complessivo approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di

applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità)¹².

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui la variante interessi anche opere edili la corrispondente relazione sarà sottoscritta dal tecnico progettista o da professionista abilitato;
- b) nel caso di opere edili, un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR.

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non comportino la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa. Nel secondo e nel terzo caso di parziale o totale inammissibilità, il GAL invierà una comunicazione contenente le motivazioni ed il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera della Commissione di Riesame.

Il Consiglio di Amministrazione del GAL adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi "adeguamenti tecnici", i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di DIA/SCIA;
2. le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarità della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
3. il cambio del preventivo purché accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo: cambio del fornitore, cambio con un modello con diverse caratteristiche tecniche);
4. cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento.

Le "modifiche progettuali non sostanziali" sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di DIA/SCIA.

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria i seguenti cambiamenti:

- ✓ modifica del materiale per la pavimentazione;
- ✓ modifiche/aggiornamento della versione del modello di macchinario/impianto (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali);
- ✓ modifiche impianti elettrici e idrici;
- ✓ altezza dei rivestimenti- variazione del materiale infissi;
- ✓ quantitativi dei materiali impiegati relativi alla struttura;
- ✓ modifica dei tracciati delle recinzioni e/o drenaggi e/o impianti irrigui nell'ambito della stessa particella, etc..

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportati al progetto prima della domanda di pagamento finale.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

¹² Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni 1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. 2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

L'aiuto riconosciuto e concesso sarà liquidato, da parte di AGEA

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>.

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

a) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell'importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA.

La modulistica relativa alla fidejussione predisposta da AGEA OP è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

b) in caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro entro il 31.12.2018 e nel caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro dal 1.1.2019: dichiarazione sostitutiva nella quale il soggetto richiedente dichiara che¹³ non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii., al fine di consentire i controlli previsti dalla normativa predetta.

c) dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo. Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme precepite.

7.4 Domanda di pagamento di saldo

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>, entro e non oltre **mesi 24 dalla data di comunicazione di finanziabilità**.

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere le seguenti **autodichiarazioni, rese dal beneficiario** ai sensi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,

- che le opere e/o gli acquisti non hanno usufruito di altri contributi pubblici
- con indicazione dei dati (data e protocollo) della presentazione della NIA (solo per i fabbricati adibiti a trasformazione e/o commercializzazione);
- con indicazione dei dati (data e protocollo) relativi al titolo abilitativo rilasciato e/o presentato al Comune, valido al momento della presentazione della domanda, (Permesso di costruire - SCIA - CIL - CILA ecc.) secondo quanto previsto dai singoli regolamenti comunali, qualora non sia stata precedentemente presentata;
- contenenti gli estremi dell'agibilità rilasciata dal Comune e l'assenza di notificazioni contenenti l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;
- contenenti gli estremi delle comunicazioni al Comune dell'inizio e della fine dei lavori (per tutti gli investimenti finanziati);
- di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

In caso di contributo richiesto pari o superiore 25.000 Euro **entro il 31.12.2018** e nel caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro **dal 1.1.2019**, il beneficiario dovrà altresì allegare una dichiarazione sostitutiva (cfr. [paragrafo 7.3.1](#)) al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.

¹³ nel caso in cui si tratti di **impresa individuale**: che nei propri confronti, quale titolare dell'impresa innanzi identificata, non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge agosto 2010, n. 136";

-nel caso in cui si tratti di **società**: che nei confronti della società innanzi identificata non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge agosto 2010, n. 136";

- nel caso in cui si tratti di **società, consorzi e associazione**: che nei propri confronti, quale rappresentante legale della/del società/consorzio/associazione ... , non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge agosto 2010, n. 136";

Alla richiesta di saldo devono essere allegate, tramite SIAR, le seguenti **dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio**, rese ai sensi dell'art.47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.:

1. dal **fornitore**, che le macchine sono nuove di fabbrica, che non sono stati utilizzati pezzi usati e non esiste, da parte della ditta, patto di riservato dominio e gravami di alcun genere (**Allegato 4**);
2. dal Direttore dei lavori che attesta, per le sole opere edili, del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la Misura 4.1 – "Investimenti materiale e immateriali - Sostegno ad investimenti "SMART" nelle aziende agricole redatta secondo il modello predisposto dall'A.d.G. (**Allegato 5**);
3. da un tecnico che attesta che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme (antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro).

Dovrà altresì essere allegata la **seguente documentazione**:

1. copia del progetto esecutivo timbrato e firmato dal tecnico progettista abilitato, con visto di approvazione del Comune (ove richiesto) delle opere realizzate, qualora non sia stato precedentemente consegnato e/o siano intervenute varianti edilizie;
2. disegni progettuali rispondenti alle caratteristiche di cui alla lettera b) del paragrafo 6.1.3, qualora non siano stati precedentemente consegnati e/o siano intervenute varianti edilizie;
3. copia della **contabilità dei lavori**, redatta ai sensi della vigente normativa, costituita da:
 - libretto delle misure a firma del direttore dei lavori;
 - documentazione fotografica di raffronto in più punti di osservazione;
 - registro di contabilità a firma del direttore dei lavori.
4. Stato finale dei lavori analitico completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al prezzario regionale delle opere agricole o, solo per quanto non previsto, al prezzario delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda.

Lo stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista. Per le eventuali lavorazioni non previste dai due prezzari dovrà essere predisposta specifica analisi del prezzo.

Nel caso di interventi che riguardino fabbricati finanziabili in parte, lo Stato Finale dei Lavori dovrà riguardare le sole superfici ammesse a finanziamento; gli eventuali costi comuni (es. tetto - fondamenta ecc.) dovranno essere suddivisi per quota parte in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione (ad esempio in millesimi);

5. fatture e relativo Documento di Trasporto (D.D.T.), documenti contabili equipollenti. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa.

6. copia delle contabili dei pagamenti effettuati:

- a. Copia dei bonifici/Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento; Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- b. Assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"¹⁴.
- c. Carta di credito e/o bancomat produrre estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. In ogni caso non sono ammessi pagamenti effettuati tramite carte prepagate

N.B.: Tutta la documentazione richiesta dal bando, ivi compresi eventuali allegati tecnici e computi metrici, vanno presentati in formato elettronico. Detti elaborati tecnici sono chiesti in formato DWG convertito in PDF; nel caso di computi metrici si richiede di allegarli sia in PDF sia in Excel editabile. Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario che ha l'obbligo di esibirli qualora gli vengano richiesti in sede di controlli.

7. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziazione delle fatture rendicontate;

8. documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. demolizione di edifici sottoposti a ristrutturazione, drenaggi ecc.);

¹⁴ Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00. Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore a € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario; sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiali (a prescindere dall'importo). Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012 (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)

9. documentazione fotografica dei lavori eseguiti e dell'intervento realizzato, del macchinario/attrezzatura acquistata;
10. fotografia del cartellone/segnaletica conforme alle indicazioni contenute nel paragrafo 7.5.1.

7.4.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, da parte di AGEA, è concessa soltanto dopo:

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto (cfr. paragrafo 6.1.1);
- l'effettuazione di un sopralluogo aziendale inteso a verificare:

- ✓ l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti e rendicontati;
- ✓ il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento;
- ✓ la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
- ✓ la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
- ✓ che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14.

Si fa presente che AGEA è il Soggetto pagatore per le Marche e quindi il solo deputato e legittimato all'erogazione delle somme di cui sopra per anticipi, SAL e saldo, non assumendo a tal riguardo il GAL alcuna responsabilità in ordine ai tempi di erogazione.

Economie di spesa

Per Economie si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso all'aiuto. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

Parziale esecuzione dei lavori

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate nonché degli acquisti e delle forniture effettuate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale saranno avviate le procedure per la pronuncia di decadenza totale con recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità della porzione di investimento completata, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo

7.4.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e per la relativa rendicontazione è fissato in **24 mesi** dalla data di comunicazione di finanziabilità, **pena la revoca del finanziamento**, salvo eventuale proroga opportunamente motivata e autorizzata dal GAL.

È possibile richiedere **una sola proroga** della durata massima di 6 mesi.

Nel caso di investimenti fissi, la concessione della proroga presuppone che il valore dei lavori realizzati sia pari o superiore al 70% degli investimenti ammessi anche se non pagati.

Documenti da allegare e da presentare tramite SIAR:

1. Autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, del direttore dei Lavori che i lavori realizzati sono pari o superiori al 70% degli investimenti ammessi;
2. Relazione dal quale risulti:
 - i motivi che hanno determinato il ritardo;
 - le misure che intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
 - il nuovo cronoprogramma degli interventi;
3. Appendice di polizza fidejussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione lavori secondo quanto previsto da Agea.

7.5 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. mantenere il possesso dei requisiti richiesti per il "Soggetto richiedente" (cfr. paragrafo 5.1.1) e per l'Impresa (cfr. paragrafo 5.1.2) che hanno consentito la presentazione della domanda di sostegno almeno sino alla liquidazione del saldo del contributo; in particolare si impegna a garantire il rispetto della condizione di accesso (0,5 ULA) al termine del programma di investimento (domanda di pagamento), pena la decadenza totale dall'aiuto (si ribadisce l'esclusione dal calcolo delle ULA gli investimenti relativi a punti vendita extra-aziendali in zona non agricola);
2. diventare titolare di un conto corrente dedicato, bancario o postale, per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo; tale conto deve essere presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento;

3. nel caso in cui, come precisato al paragrafo 5.1.3, la proposta di investimento non è corredata dai titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente in quanto l'intervento è localizzato nelle zone sottoposte a vincolo che necessitano del parere di altre amministrazioni (SIC – ZSC – ZPS – vincoli paesaggistici e della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici – Zone Parco –, Comuni ricadenti nel "cratere" sismico di cui al D.L. 229/2016: Apiro, Cerreto D'Es, Cingoli, Fabriano, Matelica, Poggio San Vicino) e il soggetto richiedente ha indicato, nella domanda di sostegno, specifica richiesta di deroga, **deve produrre per pec, al GAL "Colli Esini San Vicino" i suddetti titoli abilitativi entro gli 80 giorni successivi alla data di scadenza del bando**, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno;
4. realizzare gli investimenti in **modo conforme** rispetto alle finalità ed agli obiettivi del bando e **coerente** con il progetto approvato;
5. a spendere, in fase di realizzazione, almeno l'80% dell'importo ammesso a finanziamento;
6. non ottenere per gli interventi previsti nella domanda di sostegno finanziata altri finanziamenti con altre "fonti di aiuto";
7. presentare la rendicontazione entro **mesi 24 dalla data di comunicazione di finanziabilità (graduatoria)**;
8. rendere noto al GAL ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione degli investimenti autorizzati;
9. garantire, ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, la **destinazione d'uso degli investimenti** realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di **10 anni per gli investimenti immobili e di 5 anni per quelli mobili** a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale¹⁵. Il rispetto di tali limiti e l'eventuale recupero degli aiuti è effettuato ai sensi del predetto articolo 71.
10. conservare a disposizione degli uffici del GAL, della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
11. consentire l'accesso in azienda ed un'agevole consultazione della documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
12. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
13. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte I punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 (cfr paragrafo 7.5.1).

7.5.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità¹⁶.

I beneficiari delle operazioni cofinanziate ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

1) per le operazioni che beneficiano di un **sostegno pubblico totale superiore a 10.000 €** devono collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Detto poster deve:

- contenere indicazioni sul progetto,
- mettere in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Marche
- e contenere:

- a) l'emblema dell'Unione, conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, l'emblema nazionale, l'emblema regionale, il Logo del GAL Colli Esini San Vicino;
- b) il riferimento al sostegno da parte del PSR Marche e del PSL "Colli Esini San Vicino";
- c) inserimento della dicitura: L'Europa investe nelle aree rurali.

2) Per operazioni il cui **sostegno pubblico superi 50.000 euro**, devono apporre, in luogo ben visibile al pubblico, una targa informativa (700 x 500 mm) contenente indicazioni sul progetto che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Marche e che contenga:

¹⁵ **Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione.** L'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 "Stabilità delle operazioni" dispone che " 1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue: a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma; b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata). In caso di subentro di uno o più giovani imprenditori in un'azienda agricola preesistente, devono essere rispettate le condizioni di cui al citato art. 71; in particolare, deve essere rispettato l'onere del vincolo di destinazione degli investimenti cofinanziati che aveva realizzato il cedente.

¹⁶ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Allegato III

- a) l'emblema dell'Unione, conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm l'emblema nazionale, l'emblema regionale, il Logo del GAL Colli Esini San Vicino;
- b) il riferimento al sostegno da parte del PSR Marche e del PSL "Colli Esini San Vicino";
- c) inserimento della dicitura: L'Europa investe nelle aree rurali.

3) Per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

b) Entro la data di presentazione della domanda di saldo, il beneficiario espone, per gli investimenti finanziati, una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili).

La suddetta cartellonistica oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell'operazione e descrizione) che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì:

- a) l'emblema dell'Unione, conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm l'emblema nazionale, l'emblema regionale, il Logo del GAL Colli Esini San Vicino;
- b) il riferimento al sostegno da parte del PSR Marche e del PSL "Colli Esini San Vicino";
- c) inserimento della dicitura: L'Europa investe nelle aree rurali.

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di **cinque anni** successivi alla domanda di pagamento.

Al seguente indirizzo internet http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3384_Area-download potranno essere scaricati i loghi e le indicazioni necessarie per realizzare targhe, cartelli, ecc.

7.6 Controlli e sanzioni.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63¹⁷ del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo¹⁸, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate con **D.G.R. 1669/2018** "PSR 2014-2020. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari. Misure non connesse alle superfici e agli animali. Revoca DGR n. 1122 del 2.10.2017".

7.7 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare alla CDR memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

7.8 Informativa trattamento dati personali e pubblicità.

Si informano i richiedenti che, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation, i dati personali ed aziendali indicati saranno oggetto di trattamento da parte del GAL "Colli Esini San Vicino" soc. cons. a r. l. o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità di seguito esplicitate:

Il Responsabile della Protezione dei dati sarà indicato sul sito del GAL.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è info@colliesini.it.

¹⁷ Articolo 61 Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative. I pagamenti sono calcolati in funzione degli impegni risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

¹⁸ L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina: a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile. 2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 46 del 14/02/2017.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere/saranno comunicati ad AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017);

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'accesso ai dati personali, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, i richiedenti possono inoltre opporsi al loro trattamento; è possibile inoltre esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

Il richiedente ha l'obbligo di fornire i dati personali. In mancanza di tali dati personali non sarà possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il responsabile del trattamento è il Presidente/legale rappresentante del predetto GAL in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL "Colli Esini San Vicino" presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa vigente.

Apiro, 20.12.2018

Il Presidente – Riccardo Maderloni

**RICCARDO
MADERLONI**

Firmato digitalmente da RICCARDO MADERLONI
ND: c=IT, o=Regione Marche/01168210423, ou=Actalis,
title=Ruolo, sn=MADERLONI, givenName=RICCARDO,
serialNumber=11.MDRRCR48C21A271A, cn=RICCARDO
MADERLONI, dnQualifier=RegioneMarche42_26004
Data: 2018.12.20 12:05:54 +01'00'

